



Direzione centrale Risorse strumentali e centrale unica acquisti

## **ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE**

### **CONTRATTO ATTUATIVO DI SERVIZIO**

***per l'affidamento di attività amministrative, contabili ed informatiche finalizzate alla erogazione di prestazioni di buonuscita per i dipendenti di Poste Italiane SpA.***

## **CONTRATTO ATTUATIVO DI SERVIZIO**

**tra**

**L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE** (codice fiscale 80078750587) con sede in Roma, Via Ciriaco De Mita n. 21, nella persona della Dott.ssa Isotta Pantellini, in qualità di Direttore della Direzione Centrale Risorse strumentali e centrale unica acquisti (a seguire anche più brevemente "INPS" o "Istituto");

**e**

**INPS Servizi S.p.A.** (codice fiscale 06553251007) con sede in Roma, Viale Aldo Ballarin n. 42, nella persona della Dott.ssa Anna Maria De Santis, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, (a seguire, anche "INPS Servizi" o "Società")

(a seguire collettivamente indicati come le "Parti")

### **Premesso che:**

- la legge n. 71/1994, nel trasformare l'ex Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni, originariamente amministrazione autonoma statale, nell'Ente "Poste Italiane" quale ente pubblico economico, ha disposto che, dal 1° agosto 1994, tutto il personale in servizio presso l'Ente stesso fosse assicurato, ai fini previdenziali, presso l'Istituto postelegrafonici (IPOST), e che nel momento di collocazione a riposo, l'onere relativo al trattamento di quiescenza e di previdenza fosse ripartito tra il Ministero del tesoro, l'INPDAP (sopravvenuto al precedente Fondo di Previdenza ENPAS) e l'IPOST, in misura proporzionale alla durata del servizio prestato presso la precedente Amministrazione ed il nuovo Ente;
- con legge 27 dicembre 1997 n. 449, è stata disposta la trasformazione dell'Ente Poste italiane in Società per azioni, con decorrenza dal 28 febbraio 1998 (come da delibera CIPE del 18 dicembre 1997). È stato, altresì, stabilito che, a decorrere da tale data, al personale dipendente di Poste Italiane S.p.A. spettano il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del Codice civile e, per il periodo lavorativo antecedente, l'indennità di "buonuscita", calcolata secondo la normativa vigente prima della privatizzazione dell'Ente. Si è, inoltre, provveduto alla soppressione della "Gestione Separata" istituita in seno all'IPOST per l'erogazione dell'indennità di buonuscita del personale collocato a riposo ed all'istituzione della "Gestione commissariale Fondo buonuscita per i lavoratori di Poste Italiane S.p.A." (di seguito, "Gestione commissariale");

- in base al disposto normativo, ai dipendenti postali collocati a riposo spetta una prestazione di fine rapporto definita quale sommatoria di due quote, afferenti rispettivamente a periodi di lavoro antecedenti e successivi alla data di privatizzazione dell'Ente (27 febbraio 1998): una prima componente calcolata in base al regime pubblicistico, c.d. "buonuscita", calcolata secondo le disposizioni normative vigenti alla data del 27 febbraio 1998 e una componente quantificata in base al regime privatistico, c.d. "TFR" (secondo la normativa vigente successivamente alla predetta privatizzazione e posta a carico di Poste Italiane S.p.A.);
- in data 26 marzo 2001, INPS ed IPOST hanno sottoscritto un contratto di società per la costituzione di Italia Previdenza Società italiana per la previdenza integrativa (SISPI) per azioni, apportando capitale sociale nella misura rispettivamente del 65% e del 35%;
- in data 30 gennaio 2007, la citata Gestione commissariale ha delegato a SISPI lo svolgimento di tutte le attività finalizzate al pagamento della "buonuscita";
- con decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122), è stata disposta la soppressione dell'IPOST e il trasferimento delle relative funzioni all'INPS, che vi è succeduto in tutti i rapporti attivi e passivi, divenendo socio unico di SISPI;
- con determinazione presidenziale n. 106 del 1° agosto 2018, l'Istituto ha approvato la sottoscrizione di una Convenzione con la Gestione commissariale, volta ad affidare all'Ente le procedure di ricostruzione delle carriere dei dipendenti postali propedeutiche alla liquidazione delle buonuscite. La Convenzione in parola, sottoscritta il 27 agosto 2018 con decorrenza dal 3 dicembre 2018, ha previsto che la Gestione commissariale riconosca all'Istituto la somma di € 1.680.000,00 annui, a titolo di rimborso onnicomprensivo degli oneri sostenuti per le attività in esso dedotte, prevedendo che l'Istituto, per lo svolgimento delle attività in esso dedotte, si avvalga della Società SISPI S.p.A.;
- con determinazione presidenziale n. 132 del 30 ottobre 2018, l'Istituto ha assunto la decisione di affidare a SISPI S.p.A. lo svolgimento delle attività e dei servizi collegati a funzioni di previdenza e assistenza obbligatorie, tra cui sono rientrate quelle connesse al Fondo buonuscita postali. In data 3 dicembre 2018, l'INPS e SISPI S.p.A. hanno sottoscritto un Accordo di servizio, di durata triennale, avente ad oggetto lo svolgimento delle predette attività ed in cui l'Istituto ha riconosciuto a SISPI S.p.A., quale remunerazione, la somma di € 1.680.000,00 annui, successivamente rimborsata in pari misura dalla Gestione commissariale;
- l'art. 5-bis del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, (convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128), nell'affidare le attività di contact center dell'INPS alla Società SISPI, ne disposto la ridenominazione in "INPS Servizi S.p.A.";

- con PEC del 9 settembre 2021, la Gestione commissariale ha chiesto il rinnovo triennale della Convenzione del 27 agosto 2018, cui l'Istituto ha dato positivo riscontro con PEC del 14 dicembre 2021;
- con provvedimento n. 4 del 19 gennaio 2022, il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto ha deliberato di sottoscrivere con INPS Servizi S.p.A. un Accordo Quadro di servizio che, conseguente al predetto Accordo del 3 dicembre 2018, andasse a disciplinare lo svolgimento delle relative attività, in cui, nel richiamare la Convenzione con la Gestione commissariale, è stato confermato il novero delle attività di liquidazione delle buonuscite e le relative condizioni. L'Accordo Quadro, sottoscritto da INPS e INPS Servizi S.p.A. il 1° febbraio 2022, ha previsto una durata triennale a decorrere dal 3 dicembre 2021, con possibilità di rinnovo, su concorde volontà delle Parti, da manifestarsi con scambio di comunicazioni PEC;
- con provvedimento n. RS30/165/2023 del 17 marzo 2023, l'Istituto ha determinato di procedere, nell'ambito del predetto Accordo Quadro, alla sottoscrizione di un Contratto attuativo con INPS Servizi S.p.A., di affidamento delle attività finalizzate alla erogazione di prestazioni di buonuscita per i dipendenti postali. Tale Contratto è stato sottoscritto in data 27 aprile 2023 con vigenza fino al 3 dicembre 2024;
- l'Istituto e la Gestione commissariali con PEC, rispettivamente, del 10 e del 18 giugno 2024 hanno provveduto al rinnovo della Convenzione tra gli stessi intercorrente;
- con PEC del 29 novembre 2024, inviata alla Direzione Centrale Partecipazioni Societarie e Politiche di Investimento per l'Innovazione dei Servizi, la società INPS Servizi S.p.A. ha chiesto indicazioni in merito alla prosecuzione della vigenza degli Accordi Quadro e dei Contratti attuativi intercorrenti con l'Istituto e di prossima scadenza, rappresentando di non rilevare impedimenti alla relativa prosecuzione. In riscontro, con PEC del 2 dicembre 2024, la Direzione Centrale Partecipazioni Societarie e Politiche di Investimento per l'Innovazione dei Servizi, ha confermato la volontà dell'Istituto di rinnovare l'Accordo Quadro, chiedendo alla Società di garantire la continuità dei servizi, agli stessi patti e condizioni dei precedenti Contratti attuativi. In tale PEC è stato rappresentato che erano in quel momento in fase di predisposizione gli Atti di indirizzo per la redazione del Piano industriale della Società e che, in esito all'approvazione del nuovo Piano, l'Istituto e INPS Servizi S.p.A. provvederanno alla sottoscrizione di un nuovo Accordo Quadro in materia di attività e servizi collegati alle funzioni di assistenza e previdenza, nonché dei sottostanti Contratti attuativi, che recepiranno le previsioni del Piano stesso. La Direzione ha, altresì, chiesto la prosecuzione dei correnti Contratti attuativi fino all'approvazione del nuovo Piano industriale ed alla sottoscrizione del nuovo Accordo Quadro e dei nuovi Contratti attuativi, stimando che vi si possa pervenire entro il primo trimestre 2025;
- con determinazione n. RS30/820/2024 del 18 dicembre 2024, la Direzione centrale Risorse strumentali e centrale unica acquisti ha autorizzato la sottoscrizione di un Contratto di servizio, di cui all'art. 2 dell'Accordo Quadro per l'affidamento di attività finalizzate all'erogazione di prestazioni

di buonuscita per i dipendenti postali, con scadenza al 31 marzo 2025. Tenuto conto delle residue disponibilità contrattuali sull'anno 2024, con il medesimo provvedimento è stata, altresì, autorizzata, per l'esercizio 2025, la spesa di € 420.000,00, IVA inclusa, operando sul relativo capitolo, di competenza della Direzione Partecipazioni Societarie e Investimenti per l'innovazione dei servizi.

Tanto ritenuto e premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate, convengono e stipulano quanto segue

### **Art. 1 Durata e corrispettivo**

1. L'INPS affida a INPS Servizi S.p.A., che accetta, lo svolgimento, con organizzazione autonoma, dei servizi relativi alle attività tecnico amministrative finalizzate all'erogazione delle prestazioni di buonuscita a favore del personale dipendente di Poste Italiane S.p.A. nel rispetto della disciplina dei rapporti tra gli stessi intercorrenti per lo svolgimento di attività e servizi, collegati alle funzioni di previdenza ed assistenza, definita nell'Accordo Quadro di Servizio richiamato in premessa.
2. In attesa dell'approvazione del nuovo Piano industriale e della sottoscrizione di un nuovo Accordo Quadro, l'affidamento e lo svolgimento dei Servizi in argomento sono regolati dall'Accordo Quadro del 1° febbraio 2022 rinnovato in data 2 dicembre 2024, dal presente Contratto e, per quanto ivi non disciplinato, dalle disposizioni del Contratto attuativo del 27 aprile 2023.
3. Il presente contratto ha vigenza dal 4 dicembre 2024 al 31 marzo 2025, per il corrispettivo pari a complessivi € 560.000,00, IVA compresa (di cui € 140.000,00 riferiti all'anno 2024 e € 420.000,00 riferiti all'anno 2025).

### **Art. 2 Referenti**

1. Quali soggetti responsabili dell'esecuzione del Contratto sono individuati:
  - Dott. Bernardo Ristuccia, in qualità di RUP;
  - Dott.ssa Sabrina Chiaravalloti, in qualità di Direttore dell'Esecuzione;
  - Dott.ssa Anna Maria De Santis, in qualità di Referente Unico per la Società.
2. Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto sarà effettuata per iscritto a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) ai seguenti indirizzi:
  - dc.partecipazionisocietarieinvestimenti@postacert.inps.gov.it per l'Amministrazione;
  - protocollo@pec.inps.servizi.it per la Società.
3. Le comunicazioni di carattere ufficiale potranno essere effettuate solo attraverso PEC. Le comunicazioni consegnate a mezzo PEC avranno efficacia dal momento della loro ricezione, attestata dagli strumenti elettronici.

4. Sarà facoltà di ciascuna Parte modificare in qualunque momento i responsabili e i recapiti di cui sopra, mediante comunicazione effettuata all'altra Parte.

Letto, approvato e sottoscritto.

**INPS**

Il Direttore della  
Direzione Centrale Risorse strumentali e centrale  
unica acquisti

**INPS Servizi S.p.A.**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

## **Nomina del Responsabile del trattamento dei dati personali**

ATTO GIURIDICO DI NOMINA QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI  
PERSONALI  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679  
DISCIPLINA DEI TRATTAMENTI: COMPITI E ISTRUZIONI PER IL TRATTAMENTO

L'Istituto Nazionale Previdenza Sociale con sede in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, C.F. n. 80078750587 – rappresentato dal Presidente Dott. Gabriele Fava, (di seguito, per brevità, solo l'“INPS”)

### **VISTO**

– Il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito, per brevità, solo “Regolamento UE”;

– Il Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, così come integrato e modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101, di seguito, per brevità, solo “Codice della privacy”;

### **CONSIDERATO**

– che l'art. 4, paragrafo 1, numero 8, del Regolamento UE definisce il «*Responsabile del trattamento*» come la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;

– il considerando numero 81 del Regolamento UE che prevede che “*Per garantire che siano rispettate le prescrizioni del presente regolamento riguardo al trattamento che il responsabile del trattamento deve eseguire per conto del titolare del trattamento, quando affida delle attività di trattamento a un responsabile del trattamento il titolare del trattamento dovrebbe ricorrere unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti, in particolare in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per mettere in atto misure tecniche e*

*organizzative che soddisfino i requisiti del presente regolamento, anche per la sicurezza del trattamento.... L'esecuzione dei trattamenti da parte di un responsabile del trattamento dovrebbe essere disciplinata da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento, in cui siano stipulati la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e le finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, tenendo conto dei compiti e responsabilità specifici del responsabile del trattamento nel contesto del trattamento da eseguire e del rischio in relazione ai diritti e alle libertà dell'interessato.....Dopo il completamento del trattamento per conto del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento dovrebbe, a scelta del titolare del trattamento, restituire o cancellare i dati personali salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il responsabile del trattamento prescriva la conservazione dei dati personali”.*

*- che l'art. 28, paragrafo 1, del Regolamento UE stabilisce che "Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato”;*

*- che l'art. 28, paragrafo 3, del Regolamento UE stabilisce che " I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e le finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento”;*

*- che l'art. 28, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento UE stabilisce che, nell'ambito del contratto o di altro atto giuridico a norma del punto precedente, sia previsto, in particolare, che il Responsabile "garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza”;*

*- che l'art. 9 del Regolamento UE definisce "categorie particolari di dati personali" i dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona;*

## **PREMESSO CHE**

- INPS e la soc. INPS Servizi S.p.A. hanno stipulato, in data 27 agosto 2018 e successivo rinnovo del del 9 settembre 2021, un Accordo di servizio quadro (di seguito, anche "Accordo Quadro"), con cui sono stati disciplinati i rapporti tra gli stessi intercorrenti ai fini dell'erogazione dei servizi previsti dall'art. 5-bis del D.L. n. 101/2019, relativi allo svolgimento di servizi e relative attività da svolgere per la liquidazione delle buonuscite dei lavoratori postali;

- ai sensi dell'art. 6 dell'Accordo Quadro, le Parti, con scambio di PEC perfezionatosi in data 29 novembre 2024, hanno provveduto al rinnovo della vigenza dell'Accordo medesimo;

- le medesime Parti hanno stipulato, in data odierna, un Contratto attuativo con cui INPS ha affidato ad INPS Servizi S.p.A. lo svolgimento del complessivo servizio di liquidazione delle buonuscite dei lavoratori postali;

- INPS, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento UE, è Titolare del trattamento dei dati personali affidati a INPS Servizi in esecuzione del predetto Contratto attuativo;

- per l'espletamento del servizio di liquidazione delle buonuscite dei lavoratori postali, rientranti nel perimetro del menzionato Contratto attuativo, il Titolare intende nominare la Società INPS Servizi S.p.A. (Codice Fiscale n. 06553251007), con sede in Roma, Viale Aldo Ballarin n. 42, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott.ssa Anna Maria De Santis quale Responsabile per il trattamento dei dati personali;

- INPS Servizi S.p.A. rientra tra i soggetti che, per esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono garanzie sufficienti del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;

- INPS Servizi S.p.A., in qualità di Responsabile designato, tratterà i dati personali, anche appartenenti alle "categorie particolari di dati personali" ai sensi dell'art. 9 oppure indicati nell'art. 10 del Regolamento UE, oggetto del Contratto attuativo in argomento, attenendosi ai compiti e alle istruzioni impartite dal Titolare;

tutto ciò premesso, l'INPS, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali di cui al Contratto (di seguito, per brevità, solo il "Titolare"),

## **DESIGNA**

ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE, la Società INPS Servizi S.p.A. nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott.ssa Anna Maria De Santis, quale "Responsabile del trattamento" (di seguito, per brevità, solo "Responsabile") per l'espletamento dei servizi previsti dal Contratto attuativo.

La Società INPS Servizi S.p.A., con la sottoscrizione del presente Atto, dichiara espressamente di accettare la designazione e dichiara di conoscere gli obblighi che, per effetto di tale accettazione, assume in relazione a quanto prescritto dal Regolamento UE, dal Codice della privacy, dal Contratto e dalle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali (di seguito, per brevità, solo "Garante").

### **Disciplina dei trattamenti:**

#### **compiti e istruzioni per il Responsabile del trattamento**

#### **ART. 1**

##### **Compiti del Responsabile del trattamento**

1.1. Il Titolare affida al Responsabile le operazioni di trattamento dei dati personali - anche appartenenti alle "categorie particolari di dati personali" ai sensi degli artt. 9 e 10 del Regolamento UE - di cui al Contratto attuativo ed al relativo Allegato 1, esclusivamente per le finalità indicate nel medesimo Contratto attuativo.

1.2. Il Responsabile conferma la sua diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che assume in relazione alle disposizioni contenute nel Regolamento UE e nel Codice della privacy ed assicura che la propria struttura organizzativa sia idonea ad effettuare il trattamento dei dati di cui al Contratto attuativo nel pieno rispetto delle prescrizioni legislative, ivi compreso il profilo della sicurezza e si impegna a realizzare, ove mancante, tutto quanto ritenuto utile e necessario per il rispetto e l'adempimento di tutti gli obblighi previsti dal Regolamento UE e dal Codice della privacy nei limiti dei compiti che gli sono affidati.

1.3. Il Responsabile si vincola a comunicare al Titolare qualsiasi mutamento delle garanzie offerte o gli elementi di valutazione in ordine all'incertezza del mantenimento delle stesse, con riferimento all'adozione delle misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE e del Codice della privacy e garantisca la tutela dei diritti

dell'interessato, considerato che la sussistenza di tali garanzie è presupposto per la presente nomina a Responsabile e per il suo mantenimento.

1.4. Il Titolare comunicherà al Responsabile qualsiasi variazione si dovesse rendere necessaria nelle operazioni di trattamento dei dati. Il Responsabile e i soggetti autorizzati al trattamento sotto la sua diretta autorità non potranno effettuare nessuna operazione di trattamento dei dati, compresi anche quelli appartenenti alle "categorie particolari di dati personali" ai sensi dell' art. 9 oppure quelli indicati nell'art. 10 del Regolamento UE, al di fuori delle regole previste nel Contratto e osserveranno, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, sanciti dall'art. 5 del Regolamento UE.

## **ART. 2.**

### **Modalità di espletamento dei compiti**

2.1 Il Responsabile si impegna a trattare i dati personali solo per le finalità e i tempi strettamente necessari all'erogazione dei servizi forniti per conto del Titolare, come previsti nel Contratto attuativo, nel pieno rispetto sia della normativa vigente - con particolare riguardo alle norme del Regolamento UE e del Codice della privacy - sia delle istruzioni fornite dal Titolare, a cominciare da quelle indicate nel presente Atto, nonché le ulteriori eventualmente contenute in successive comunicazioni che, a tale fine, gli saranno formalizzate dal Titolare.

2.2 Il Responsabile avrà particolare riguardo ad attenersi alle modalità indicate dal Titolare per effettuare le operazioni affidate, al rispetto delle prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro e nel Contratto attuativo e nelle procedure operative validate dall'Ente, alla tutela della sicurezza dei dati oggetto del trattamento, agli adempimenti e alle responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante.

2.3 Laddove il Responsabile rilevi la sua impossibilità a rispettare le istruzioni impartite dal Titolare, anche per caso fortuito o forza maggiore, deve tempestivamente informare il Titolare per concordare eventuali ulteriori misure di protezione. In tali casi, comunque, il Responsabile adotterà tempestivamente ogni possibile e ragionevole misura di salvaguardia.

2.4 Il Responsabile si impegna ad adottare le misure di sicurezza per la protezione dei dati idonee a garantirne la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la custodia in ogni fase del trattamento, così da ridurre al minimo i rischi di perdita

e distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità dei servizi oggetto del Contratto attuativo. In tale ambito, il Responsabile adotta un sistema di sicurezza, anche per l'identificazione ed autenticazione dei soggetti autorizzati alle operazioni sui dati, mettendo in atto misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio presentato dal trattamento in linea con quanto riportato nell'Accordo Quadro e nel Contratto attuativo e con le disposizioni di cui all'art. 32 del Regolamento UE.

### **ART. 3**

#### **Persone autorizzate al trattamento**

3.1. Il Responsabile assicura che il trattamento affidato sarà svolto esclusivamente da persone preventivamente autorizzate. Il Responsabile si impegna ad individuare e nominare le persone fisiche autorizzate al trattamento dei dati quali "Persone autorizzate" (figura del trattamento riconducibile all'Incaricato del trattamento ai sensi dell'art. 30 del d. lgs. n. 196/2003), scegliendo tra i propri dipendenti e collaboratori, che operano sotto la sua diretta autorità, quelli reputati idonei ad eseguire le operazioni di trattamento, nel pieno rispetto delle prescrizioni legislative, dell'Accordo Quadro e del Contratto attuativo e delle procedure operative validate dall'Ente, impartendo loro, per iscritto, le idonee indicazioni per lo svolgimento delle relative mansioni, con l'assegnazione di apposite credenziali e uno specifico profilo di abilitazione e attraverso la definizione di regole e modelli di comportamento.

3.2 Il Responsabile indica precise e dettagliate istruzioni alle persone autorizzate e, in tale ambito, provvede a richiamare l'attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati e sul corretto utilizzo delle funzionalità dei collegamenti; in tale ambito, il Responsabile impegna le "Persone autorizzate al trattamento" alla riservatezza anche attraverso l'imposizione di un adeguato obbligo legale di riservatezza.

3.3 Il Responsabile detiene un elenco nominativo aggiornato delle "Persone autorizzate", recante altresì l'indicazione dei trattamenti affidati e dei relativi profili di autorizzazione di accesso ai dati.

3.4 Il Responsabile deve provvedere, nell'ambito dei percorsi formativi predisposti per i soggetti autorizzati al trattamento dei dati e agli amministratori di sistema, alla specifica formazione sulle modalità di gestione sicura e sui

comportamenti prudenziali nella gestione dei dati personali, specie con riguardo all'obbligo legale di riservatezza cui gli stessi sono soggetti.

3.5 Il Responsabile, in ossequio a quanto disposto dall'art. 32, paragrafo 4, del Regolamento UE, assicura che chiunque agisca sotto la sua autorità e abbia accesso a dati personali, non abbia facoltà di trattare tali dati se non espressamente autorizzato dal Titolare del trattamento. Tale autorizzazione non è richiesta qualora il caso specifico sia espressamente disciplinato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri.

3.6 Il Responsabile del trattamento non è genericamente autorizzato a designare i soggetti di cui si avvale quali "Altro Responsabile" (Sub - Responsabile). A norma del paragrafo 2, del citato art. 28 del Regolamento UE, qualora il Responsabile intenda fare ricorso ad altro Responsabile deve ricevere apposita autorizzazione scritta, specifica o generale, da parte del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.

.

## **ART. 4**

### **Controlli e tracciamento degli accessi**

4.1 Il Titolare del trattamento eseguirà controlli, anche a campione, finalizzati ad una verifica della puntuale applicazione delle istruzioni impartite al Responsabile nonché della conformità delle operazioni di trattamento alla normativa di riferimento in materia. Qualora tali controlli implicino l'accesso ai locali del Responsabile, quest'ultimo si impegna a consentire l'accesso ai rappresentanti del Titolare, salvo preavviso di almeno cinque giorni lavorativi. Detti controlli si svolgeranno con modalità tali da non interferire con la regolare attività del Responsabile.

4.2 Il Responsabile tiene traccia dell'accesso ai dati e delle operazioni svolte dalle "Persone autorizzate" e fornisce le evidenze al Titolare nel caso in cui quest'ultimo ne faccia richiesta.

4.3 Il Responsabile si impegna ad informare per iscritto il Titolare, qualora lo richieda, circa lo stato di applicazione delle procedure ed istruzioni impartite e, in ogni caso di necessità, a segnalargli l'opportunità di intervento, consentendo e contribuendo alle attività di revisione dallo stesso realizzate.

## **ART. 5**

### **Registro dei trattamenti e nomina RPD**

5.1 Il Responsabile tiene il registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolto per conto del Titolare contenente gli elementi di cui all'art. 30, paragrafo 2, del Regolamento UE.

5.2 Il Responsabile, se ricorrono i presupposti, procede alla designazione del Responsabile della protezione dei dati ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE, comunicandone gli estremi e i dati di contatto al Titolare.

## **ART. 6**

### **Comunicazione e diffusione dei dati**

6.1 Il Responsabile, al di fuori dei casi previsti da specifiche norme di legge, non può comunicare e/o diffondere dati senza l'esplicita autorizzazione del Titolare.

## **ART. 7**

### **Obblighi di collaborazione con il Titolare**

7.1 Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente al Titolare qualsiasi richiesta di esercizio dei diritti dell'interessato, ricevuta ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE, per consentirne l'evasione nei termini previsti dalla legge, e ad avvisarlo immediatamente in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte del Garante, fornendo, per quanto di competenza, il supporto eventualmente richiesto.

7.2 Il Responsabile, a norma dell'art. 33, paragrafo 2, del Regolamento, deve informare senza ritardo il Titolare, fornendo ogni informazione utile, in caso di violazione dei dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati per conto dell'Istituto, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che l'Istituto medesimo adempia, nei termini prescritti, alla dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali in osservanza di quanto disposto nel Provvedimento n. 393 del 2 luglio 2015.

7.3 Il Responsabile, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni di cui dispone, deve assistere il Titolare nel garantire il rispetto di tutti gli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 del Regolamento. In particolare, conformemente all'art. 28, paragrafo 3, lett. f) del Regolamento, deve assistere il Titolare nell'esecuzione della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e fornire tutte le informazioni necessarie.

7.4 Il Responsabile collabora con il Titolare ponendo in essere tutte le attività necessarie in caso di proposizione da parte dell'interessato di un di Reclamo all'Autorità di controllo ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE, ovvero di un Ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti dell'Autorità di controllo o del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento ai sensi degli artt. 78 e 79 del Regolamento UE e disponendo l'organizzazione interna per l'eventuale modifica, rettifica, integrazione e cancellazione dei dati, nonché il blocco del trattamento, ove venisse disposto dal Garante o dall'Autorità Giudiziaria;

7.5 Il Responsabile, in caso di trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico, si impegna ad informare il Titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima di procedere.

## **ART. 8**

### **Ulteriori disposizioni**

8.1 Il Responsabile adotta tutte le necessarie misure e gli accorgimenti circa le funzioni di "amministratori di sistema" in conformità al Provvedimento Generale del Garante del 27 novembre 2008, così come modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009; in particolare, designa individualmente per iscritto gli "amministratori di sistema" (e funzioni assimilate), con elencazione analitica degli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato, attribuendo tali funzioni previa valutazione dell'esperienza, della capacità e dell'affidabilità del soggetto designato. Il Responsabile conserva l'elenco degli amministratori di sistema, con gli estremi identificativi e le funzioni loro attribuite e, qualora richiesto, comunica tale elenco al Titolare.

8.2 Il Responsabile archivia, custodisce e conserva i dati personali oggetto del trattamento – ivi inclusi i documenti elettronici – per tutta la durata del Contratto, fatto salvo il rispetto di eventuali termini di legge stabiliti per alcune categorie di dati e/o documenti. I dati conferiti all'Istituto saranno da questo conservati per il periodo indicato dal vigente Massimario di conservazione e scarto dell'INPS.

8.3 Il Responsabile restituisce – una volta che siano state esaurite le prestazioni per le quali i dati sono stati trasferiti o resi accessibili e, in ogni caso, alla cessazione, per qualsivoglia motivo, del Contratto – i dati ricevuti in esecuzione del suddetto rapporto e provvede, con le modalità a tal fine predisposte dal

Garante, alla loro effettiva cancellazione dai propri supporti, salvo diversa indicazione scritta del Titolare, pervenuta prima del citato termine di 30 giorni, e fatti salvi specifici obblighi di legge (es.: obblighi di carattere fiscale).

## **ART. 9**

### **Disposizioni finali**

9.1 Salvo quanto stabilito nel Contratto attuativo, l'Istituto si riserva la facoltà di risolvere il Contratto in parola ai sensi dell'art. 1456 del Cod. Civ., con revoca immediata della nomina in oggetto, in caso di inosservanza da parte dell'operatore:

- delle disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali;
- del divieto di comunicazione e di diffusione dei dati personali, nonché dell'obbligo di non trattare i dati oggetto del Contratto per finalità diverse da quelle previste dal Contratto medesimo;
- delle sopra riportate istruzioni;
- di perdita, da parte del Responsabile del trattamento, dei requisiti di cui all'art. 29 del Codice e all'art. 28 del Regolamento UE;

9.2 Ove una delle Parti sia ritenuta responsabile di una violazione di legge o delle clausole e/o delle istruzioni operative contenute nel presente Atto di designazione, dovrà, nei limiti delle responsabilità accertate, indennizzare l'altra parte per ogni costo, onere o danno subiti.

9.3 Il presente Atto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dell'Istituto. Le spese per la stipulazione del presente Atto ed ogni relativo onere fiscale sono poste ad esclusivo e totale carico dell'Appaltatore, fatte salve le sole tasse e imposte - a carico dell'Istituto - nelle percentuali di legge. In proposito, l'incaricato dichiara di essere a conoscenza che, in base al contratto d'appalto, l'appaltatore si è impegnato, nei confronti dell'Inps, a sostenere direttamente ogni e qualsiasi onere e spesa conseguente, anche a titolo di corrispettivo, rimborso, contributo o imposta, all'attività prestata dall'incaricato, dovendosi intendere che tali eventuali oneri, spese, corrispettivi, contributi, imposte e quant'altro sono integralmente compresi e coperti dal corrispettivo d'appalto, con manleva dell'Istituto, da parte dell'appaltatore, da eventuali pretese e azioni del medesimo incaricato e da ogni onere o spesa conseguente.

9.4 Con la sottoscrizione del presente Atto, il Responsabile accetta la nomina, attenendosi alle istruzioni ivi indicate nonché al rispetto delle disposizioni di legge e ad ogni altra normativa vigente in materia di protezione di dati personali.

*Contratto attuativo volto a regolare i profili operativi del servizio relativo alle attività amministrative, contabili ed informatiche finalizzate alla erogazione di prestazioni di buonuscita per i dipendenti di Poste Italiane s.p.a.*

9.5 Salvo diversa pattuizione, il presente Atto di nomina cesserà, comunque, di produrre i propri effetti al termine dell'erogazione del servizio oggetto del Contratto attuativo.

9.6. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Atto e nel Contratto attuativo, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Per l'Istituto Nazionale  
della Previdenza Sociale

Il Responsabile  
Firma per accettazione